



STATUTO

Approvato dal Consiglio di Unioncamere Toscana con delibera n. 9 del 3 dicembre 2018



INDICE

Art. 1 –	<u>Costituzione e sede</u>
Art. 2 –	<u>Durata e carattere dell'Associazione</u>
Art. 3 –	<u>Il Sistema camerale</u>
Art. 4 –	<u>Compiti e funzioni</u>
Art. 5 –	<u>Rapporti con la Regione Toscana e gli Enti locali</u>
Art. 6 –	<u>Rapporti con le Autonomie funzionali</u>
Art. 7 –	<u>Organi</u>
Art. 8 –	<u>Il Consiglio</u>
Art. 9 –	<u>Le competenze del Consiglio</u>
Art. 10 –	<u>Modalità di funzionamento del Consiglio</u>
Art. 11 –	<u>La Giunta</u>
Art. 12 –	<u>Le competenze della Giunta</u>
Art. 13 –	<u>Modalità di funzionamento della Giunta</u>
Art. 14 –	<u>Il Presidente</u>
Art. 15 –	<u>Il Collegio dei Revisori dei Conti</u>
Art. 16 –	<u>Il Comitato dei Segretari Generali</u>
Art. 17 –	<u>Il Consiglio delle Associazioni regionali di categoria</u>
Art. 18 –	<u>Il Segretario Generale</u>
Art. 19 –	<u>Ripartizione delle competenze politiche e amministrative</u>
Art. 20 –	<u>Organismo indipendente di valutazione Controllo interno di valutazione</u>
Art. 21 –	<u>Commissioni di Studio e Comitati</u>
Art. 22 –	<u>Personale</u>
Art. 23 –	<u>Disposizioni sul finanziamento e contabilità</u>
Art. 24 –	<u>Bilancio consuntivo e preventivo</u>
Art. 25 –	<u>Scioglimento</u>
Art. 26 –	<u>Clausola compromissoria</u>



Articolo 1

Costituzione e sede

1. Le Camere di Commercio della regione Toscana di Arezzo-Siena, Firenze, Lucca, Maremma e Tirreno, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato sono associate, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, ss.mm.ii., nell'Unioncamere regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana, la cui denominazione abbreviata è "Unioncamere Toscana". Essa è retta dal presente statuto, dai regolamenti e dalle vigenti norme di legge in materia.
2. L'associazione è dotata di personalità giuridica, ai sensi della normativa vigente.
3. L'Unioncamere Toscana ha sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 24. Potrà aprire uffici distaccati nella regione e, anche in comune con altri soggetti pubblici, in Italia e all'estero.

Articolo 2

Durata e carattere dell'Associazione

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro. È fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 3

Il Sistema camerale

1. L'Unioncamere Toscana, insieme alle altre Unioni regionali, all'Unioncamere italiana, alle Camere di Commercio italiane ed ai loro organismi strumentali costituiscono il Sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del Sistema camerale italiano le Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.

Articolo 4

Compiti e funzioni

1. In linea con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, l'Unioncamere Toscana cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del Sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione e le associazioni regionali degli enti locali. In particolare:
 - a) svolge, nell'ambito del Sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese e dei territori;
 - b) svolge funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell'economia regionale e predispone il rapporto annuale sull'attività delle Camere di Commercio da presentare alla Regione;
 - c) svolge attività di coordinamento a favore delle Camere associate, imposta le politiche del Sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di Commercio della Regione Toscana e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune;



- d) promuove proposte di legge regionali e ricerca il coordinamento con l'Unioncamere Italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell'interesse del sistema economico regionale;
 - e) promuove, coordina e realizza l'esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 ss.mm.ii., al fine di assicurarne una gestione più efficace, di perseguire l'efficienza e di garantire servizi omogenei sul territorio;
 - f) promuove e coordina, in collaborazione con l'Unioncamere Italiana, l'utilizzo da parte della rete camerale della Toscana, dei programmi e dei fondi comunitari, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti;
 - g) può svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di Commercio e ad altri enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.
 - h) può svolgere attività dirette in favore delle categorie economiche interessate sulla base della normativa vigente.
- 1 - Per il raggiungimento di tali finalità, l'Unioncamere Toscana promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di Commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative di sviluppo economico e sociale.

Articolo 5

Rapporti con la Regione e gli Enti locali

1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere Toscana promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Toscana per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione;
2. I rapporti di collaborazione con la Regione Toscana saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall'Unioncamere Toscana in rappresentanza delle Camere di Commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.
3. Secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 9 e dall'articolo 6 comma 5 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, l'Unioncamere Toscana può formulare pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese.
4. L'Unioncamere Toscana promuove strumenti di coordinamento tra il Sistema camerale e le associazioni regionali degli Enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia e del territorio regionale.



Articolo 6

Rapporti con le Autonomie funzionali

1. L'Unioncamere Toscana promuove le collaborazioni con le altre Autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate al Sistema camerale dalla normativa statale e regionale.

Articolo 7

Gli Organi

1. Sono organi dell'Unioncamere regionale:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Comitato dei Segretari Generali.

Articolo 8

Il Consiglio

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo dell'Unioncamere regionale.
2. Esso è composto:
 - dai Presidenti delle Camere di Commercio della Toscana;
 - da 4 (quattro) membri per ogni Camera di Commercio associata, in rappresentanza di diversi settori, scelti nell'ambito dei rispettivi Consigli e designati dalle Giunte.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unioncamere regionale od, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente anziano.
3. Alle adunanze sono invitati a partecipare i Segretari Generali delle Camere associate.
4. Esso si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione delle linee programmatiche di attività, del bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale, e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull'attività svolta, nonché per la definizione degli obiettivi comuni di cui all'articolo 4 comma 1.
5. Si riunisce inoltre ogni qual volta la Giunta lo ritenga necessario, oppure quando almeno un decimo dei componenti presenti al Presidente richiama motivata.
6. I singoli componenti decadono automaticamente se vengono meno i requisiti della loro nomina. I componenti sono rinominabili.
7. Le adunanze sono tenute di norma presso la sede dell'Unioncamere regionale.



Articolo 9

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio:
 - a) definisce su base triennale le strategie, le linee di sviluppo e gli obiettivi comuni del Sistema camerale regionale, determinando gli indirizzi generali dell'azione dell'Unioncamere regionale;
 - b) elegge, tra i Presidenti delle Camere associate, il Presidente dell' Unioncamere regionale;
 - c) può istituire la Commissione Consultiva;
 - d) approva entro il 31 dicembre di ogni anno le linee programmatiche di attività ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale, determinando la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di Commercio;
 - e) approva i provvedimenti di variazione al bilancio;
 - f) discute ed approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull'attività svolta;
 - g) nomina i Revisori dei Conti, recependo le designazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Toscana;
 - h) delibera lo statuto e le relative modifiche;
 - i) determina l'entità degli emolumenti al Presidente ed ai componenti degli Organi, secondo la normativa vigente ed i rimborsi spese ai componenti degli organi e degli altri organismi, nel rispetto delle norme vigenti, in base ad apposito regolamento;
 - j) adotta il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento;
 - k) decide la messa in liquidazione nominando i liquidatori e determinandone i poteri.

Articolo 10

Modalità di funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata od altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, da inviarsi al domicilio di ciascun componente.
2. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno; eventuali integrazioni sono possibili purché comunicate almeno 3 giorni prima della riunione.
3. Le adunanze del Consiglio in prima convocazione sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti e siano rappresentate almeno la metà delle Camere di Commercio associate.
4. In seconda convocazione, da effettuarsi a distanza di almeno 24 ore, l'adunanza è valida quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti e siano rappresentate almeno 1/3 delle Camere di Commercio associate.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con voto palese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Si procede con votazione segreta in caso di elezione del Presidente.



6. Per l'elezione del Presidente occorre la presenza di almeno 2/3 dei componenti. Il Presidente è eletto nella prima votazione con la maggioranza assoluta dei componenti. Nella seconda votazione, da tenersi in una seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede, nella stessa riunione, a ballottaggio.
7. Per l'approvazione dello statuto e delle relative modifiche occorrono: a) la presenza di almeno 3/4 dei componenti; b) che siano rappresentate almeno 2/3 delle Camere di Commercio associate; c) il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.
8. Per lo scioglimento e la messa in liquidazione occorrono: a) che siano rappresentate almeno 2/3 delle Camere di Commercio associate; b) il voto favorevole dei 3/4 dei componenti.
9. Ogni consigliere può farsi rappresentare da altro componente l'organo mediante delega scritta. La delega può essere conferita solo per singole adunanze, con effetto anche per le successive convocazioni. Uno stesso delegato può avere un numero massimo di quattro deleghe.

Articolo 11 **La Giunta**

1. La Giunta è l'organo amministrativo ed è costituita dai Presidenti delle Camere di Commercio associate.
2. I componenti decadono automaticamente se vengono meno i requisiti della loro nomina.
3. I Presidenti delle Camere di Commercio associate possono essere sostituiti, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente della propria Camera.
4. Alle sedute della Giunta partecipano con funzioni consultive i Segretari Generali delle Camere di Commercio.
5. In caso di trattazione di argomenti di particolare specificità potranno essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti di istituzioni.

Articolo 12 **Le competenze della Giunta**

1. Spetta alla Giunta:
 - a) nominare uno o due Vice Presidenti dell'Unioncamere regionale, scegliendoli tra i propri componenti;
 - b) predisporre su base triennale le strategie, le linee di sviluppo e gli obiettivi comuni del Sistema camerale regionale, determinando gli indirizzi generali dell'azione dell'Unioncamere regionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - c) predisporre gli schemi relativi alle linee programmatiche di attività, al bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale, ed al bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione della Giunta sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - d) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi di attività dell'Unioncamere regionale;
 - e) nominare il Segretario Generale ed i dirigenti su proposta del Presidente dell'Unioncamere regionale;



- f) convocare l'Assise dei Consiglieri camerali, alla quale partecipano i componenti dei Consigli camerali della Toscana;
 - g) nominare i rappresentanti dell'Unioncamere regionale negli enti partecipati ed in tutti gli organismi ove venga richiesta la rappresentanza dell'Unioncamere regionale;
 - h) istituire Commissioni di studio, Gruppi di Lavoro e Comitati, determinandone le modalità di funzionamento, oltre gli eventuali compensi;
 - i) adottare i regolamenti per la divisione dei compiti tra indirizzo e gestione, per il personale, per la contabilità e per il funzionamento dell'Unioncamere regionale;
 - j) determinare il contingente numerico del personale;
 - k) deliberare sulle convenzioni e le partecipazioni esterne all'Unioncamere regionale, nonché sugli accordi di programma, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
 - l) deliberare in via d'urgenza i provvedimenti di variazione del bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;
 - m) adotta il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento, con particolare riferimento all'individuazione di modalità che assicurino la più ampia partecipazione di tutte le Camere associate alla collegialità delle decisioni.
2. La Giunta delibera, altresì, su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi nell'ambito delle finalità statutarie.

Articolo 13

Modalità di funzionamento della Giunta

- 1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, che ne predispone l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, posta elettronica, telefax od altro mezzo idoneo.
- 2. In caso di particolare urgenza tale termine è ridotto a 3 giorni
- 3. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
- 5. La Giunta delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6. Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche tramite audio o videoconferenza, collegamento telefonico/videotelefonico od altra modalità telematica e/o elettronica, a condizione che il Presidente possa identificare ed accertare la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito ai partecipanti di seguire e di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; sia consentita la corretta verbalizzazione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo, da indicare nella convocazione, in cui si trova il Presidente ed il segretario verbalizzante.



Articolo 14

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante, ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell'ente e dura in carica tre anni, salvo che cessi dalla carica di Presidente della Camera; nel qual caso decade anche dalla carica nell'Unioncamere regionale.
2. Il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; in caso di urgenza esercita le competenze della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva.
4. Il Vice Presidente anziano sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso.
5. In caso di cessazione del Presidente, il Vice Presidente anziano convoca entro tre mesi gli organi statutari per la nomina di un nuovo Presidente.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio e vigila sull'osservanza della Legge e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, riferisce annualmente al Consiglio sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo e sui risultati della gestione.
2. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri effettivi sono designati rispettivamente uno dal Ministero dello Sviluppo Economico, che assume la funzione di Presidente, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno dalla Regione. I supplenti sono designati uno dal Ministero dello Sviluppo Economico ed uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. I membri effettivi ed i membri supplenti devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.
4. Il Collegio dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.
5. In caso di cessazione dalla carica, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.
6. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

Articolo 16

Il Comitato dei Segretari Generali

1. Il Comitato dei Segretari Generali è organo di consulenza tecnica dell'Unioncamere regionale; collabora con gli organi della stessa nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e nell'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed esprime pareri e proposte in ordine all'attività dell'Unioncamere regionale. Stabilisce gli eventuali compiti che i Segretari Generali svolgeranno per conto dell'Unione.
2. Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere di Commercio della regione toscana e dal Segretario Generale dell'Unione. Il Comitato nomina per un biennio tra i suoi



3. componenti un coordinatore che lo convoca sulla base di un ordine del giorno, ne coordina i lavori e ne redige un verbale.
4. Al Comitato dei Segretari Generali è invitato il Presidente dell'Unioncamere regionale e possono essere invitati a partecipare, di volta in volta, esperti e consulenti in relazione alla natura degli argomenti da trattare.
5. Il Segretario Generale dell'Unioncamere regionale allega il parere del Comitato, qualora richiesto, alle proposte di delibera all'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio.
6. Il Comitato adotta il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

Articolo 17

Il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria

1. Il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria, è costituito dal Presidente dell'Unioncamere regionale e dai Presidenti delle Associazioni Regionali di categoria più rappresentative operanti nelle attività imprenditoriali della regione. La rappresentatività è data dalla presenza in almeno un Consiglio di Camera di Commercio associata.
2. Alle sedute dell'organismo sono invitati a partecipare i Direttori delle stesse Associazioni Regionali di categoria.
3. Il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria rappresenta la sede di consultazione sugli strumenti generali che interessano tutti i settori economici.
4. Il Consiglio esprime pareri e/o presenta proposte in materia di linee programmatiche di attività di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione Regionale.
6. Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente e comunque almeno 2 volte all'anno.

Articolo 18

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato fra i Segretari Generali o tra i dirigenti delle Camere di Commercio associate oppure fra i dipendenti dell'Unione Regionale.
2. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Unione ed è il capo del personale, relativamente al quale assume le determinazioni necessarie. Adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente ed assegna i premi di risultato e di produttività al personale, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e dalle deliberazioni della Giunta. Assume il compito di coordinamento dell'attività della dirigenza.
3. Determina gli assetti organizzativi dell'Ente, le procedure amministrative e gestisce l'attività ordinaria, con autonomo potere di spesa fissata dal Regolamento approvato dalla Giunta.
4. Esplica le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta, è garante della legittimità delle delibere ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate, nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata e dell'efficienza dei servizi dell'ente; a tal fine adotta, con proprie determinazioni, i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Si coordina con i Segretari delle Camere per i compiti a questi affidati.
5. La Giunta può nominare un Vicesegretario Generale.



Articolo 19

Ripartizione delle competenze politiche e amministrative

1. Fermo restando per gli organi di governo la competenza dell'attività di programmazione, di indirizzo e di verifica dei risultati, alla dirigenza dell'Unioncamere Regionale compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Per la definizione delle stesse la Giunta adotta apposito regolamento.

Articolo 20

Organismo indipendente di valutazione Controllo interno e valutazione

1. L'Organismo indipendente di valutazione opera in materia di controllo strategico, di trasparenza, di controllo generale sulla qualità e sull'applicazione dei sistemi di valutazione delle performance, di pari opportunità in base alle norme di legge.
2. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta ed è costituito da un organo monocratico o collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione possono essere svolte in forma associata, insieme ad una o più Camere di Commercio.
3. L'Organismo indipendente di valutazione si avvale di idonee strutture all'interno dell'ente, individuate dal Segretario Generale.

Articolo 21

Commissioni di studio e Comitati

1. La Giunta può istituire, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lettera h), Commissioni di studio e Comitati, ai quali può partecipare anche il personale dell'Ente. Tali Commissioni e Comitati possono fare indagini, approfondimenti e proposte, esprimere pareri, concorrere alla formulazione e provvedere alla gestione di iniziative, diffondere le proprie attività.

Articolo 22

Personale

1. L'Unioncamere regionale si avvale per il proprio funzionamento di apposito personale da assumere, previa idonea selezione, nei limiti di un contingente numerico fissato dalla Giunta in relazione alle esigenze operative dell'Ente.
2. Il contingente numerico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera comma j), deve essere compatibile con le disponibilità finanziarie, risultanti dai bilanci preventivi annuali.
3. Al fine del perseguimento dei compiti e finalità di cui all'articolo 3, l'Unione Regionale potrà far ricorso a collaborazioni inquadrabili in contratti di lavoro autonomo nei limiti della normativa vigente.
4. Il personale dell'Unioncamere regionale può svolgere la propria attività, purché connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze dell'Ente, anche presso le sedi delle Camere di Commercio associate e degli eventuali uffici distaccati, sia all'interno del territorio regionale che in Italia ed all'estero.
5. Ai fini di un più efficace coordinamento e funzionamento dei servizi camerali la Giunta, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lettera h), può istituire Gruppi di Lavoro formati da personale camerale, dell'Unioncamere regionale ed eventualmente da esterni.



Articolo 23

Disposizioni sul finanziamento e contabilità

1. Il finanziamento dell'Unioncamere Toscana è assicurato:
 - a) da un'aliquota dei proventi per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio deliberato dagli organi delle Camere della regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 ss.mm.ii.. L'aliquota dei proventi deve risultare congrua rispetto alle linee programmatiche di attività per l'anno di riferimento;
 - b) dai proventi e dai contributi per attività svolte per conto della Regione ed altri enti pubblici e privati;
 - c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione Europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati;
 - d) dai progetti finanziati dal fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, che perseguono anche le specifiche finalità di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 ss.mm.ii.;
 - e) da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari, a carico delle singole Camere di Commercio, destinati a specifici progetti, attività e servizi di interesse comune, anche non proporzionali alle entrate di cui al comma a);
 - f) da qualsiasi altro introito derivante dall'attività svolta.
2. La gestione dell'Unioncamere Toscana è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.
3. L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.

Articolo 24

Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'Unioncamere Regionale redige annualmente le linee programmatiche di attività, il bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale ed un bilancio consuntivo, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa ed una relazione della Giunta sull'andamento della gestione. Gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo devono risultare coerenti con le linee di indirizzo a livello nazionale.
2. Il bilancio preventivo di cui all'articolo 12 comma 1, lettera c), costituisce negli importi complessivi il limite alle spese in termini di competenza economica e finanziaria ed è redatto in pareggio, anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e/o dell'avanzo economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.
3. Il bilancio consuntivo di cui all'articolo 12 comma 1, lettera c) è redatto secondo il principio della competenza economica.



Articolo 25
Scioglimento

1. In caso di scioglimento le attività risultanti dalla liquidazione saranno ripartite fra le Camere di Commercio aderenti in proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio, fatti salvi eventuali maggiori diritti a fronte di versamenti specifici effettuati nel periodo di operatività dell'Associazione.

Articolo 26
Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra gli associati e l'associazione, l'organo amministrativo, l'organo di liquidazione e di controllo, o fra detti organi o i membri di tali organi, o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività associativa e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudicherà ritualmente secondo diritto.
2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente per il luogo ove Unioncamere Toscana ha la sua sede legale.
3. Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove Unioncamere Toscana ha la propria sede legale.



Unioncamere Toscana

IL SISTEMA CAMERALE IN TOSCANA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI AREZZO-SIENA

Via Spallanzani, 20 - 52100 Arezzo - Tel. 0575 3030 - Fax 0575 300953 (AR)

Piazza Matteotti, 30 - 53100 Siena - Tel. 0577 202511 - Fax 0577 270981 (SI)

segreteria.generale@as.camcom.it / PEC cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it www.as.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI FIRENZE

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze - Tel. 055 239211 - Fax 055 2392190

segreteria.generale@fi.camcom.it / PEC cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it

www.fi.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Piazza del Municipio, 48 - 57123 Livorno - Tel. 0586 231111 - Fax 0586 886689 (LI)

Via Cairoli, 10 - 58100 Grosseto - Tel. 0564 430111 - Fax 0564 415821 (GR)

segreteria.generale@lg.camcom.it / PEC cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

www.lg.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PISTOIA e PRATO

Via Del Romito, 71 - 59100 Prato - Tel. 0574 61261 - Fax 0574 612733

Corso Silvano Fedi, 36 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 99141 - Fax 0573 368652

segreteria.generale@ptpo.camcom.it / PEC cciaa@pec.ptpo.camcom.it www.ptpo.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DELLA TOSCANA CENTRO - NORD

(Sede Legale) Via Leònida Rèpaci, 16 - 55049 Viareggio - Tel. 0583 9765

Corte della Campana, 10 - 55100 Lucca - Tel. 0583 9765 - Fax 0583/199 99 82

Piazza VII Luglio - 54033 Carrara - Tel. 0585 7641 - Fax 0585 776515

Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 56100 Pisa - Tel. 050 512111 - Fax 050 512250

info@tno.camcom.it / PEC cameradicommercio@pec.tno.camcom.it www.tno.camcom.it

UNIONCAMERE TOSCANA

Via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze - Tel. 055 4688.1 - Fax 055 4688298

unioncamere@tos.camcom.it / PEC: unioncameretoscana@legalmail.it

www.tos.camcom.it